

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PROTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MASSIMO PROTO

Seduta del 06/05/2022

FATTO

Il ricorrente rappresenta di avere stipulato con l'intermediario, il 19 dicembre 2011, un contratto di finanziamento (n. 706XXXX), per un importo pari a euro 19.200,00 da rimborsare in n. 120 rate di euro 160,00 ciascuna, e di averlo estinto, anticipatamente rispetto alla scadenza convenuta, in corrispondenza della rata n. 50; rappresenta altresì di avere stipulato con l'intermediario, il 25 febbraio 2016, un contratto di finanziamento (n. 601XXXX), per un importo pari a euro 41.280,00 da rimborsare in n. 120 rate di euro 344,00 ciascuna, e di averlo estinto, anticipatamente rispetto alla scadenza convenuta, in corrispondenza della rata n. 48. Dopo avere invano esperito il reclamo, il ricorrente si è rivolto all'ABF per chiedere l'equo rimborso degli oneri non maturati e non ristornati a seguito dell'estinzione anticipata dei finanziamenti ex art. 125-sexies TUB, con riguardo al contratto n. 706XXXX, per l'importo complessivo di euro 1.188,10 (di cui euro 262,50 a titolo di spese di istruttoria, euro 409,96 a titolo di commissioni di rete distributiva, euro 458,12 a titolo di costi assicurativi rischio impiego ed euro 57,52 a titolo di polizza assicurativa rischio vita) e, con riguardo al contratto n. 601XXXX, per l'importo complessivo di euro 1.166,05 (di cui euro 270,00 a titolo di spese di istruttoria ed euro 896,05 a titolo di commissioni rete distributiva), oltre interessi legali. Chiede altresì la

restituzione di parte della commissione di estinzione anticipata per il contratto n. 601XXXX, pari a euro 197,76, e domanda la rifusione delle spese legali, quantificate in euro 200,00.

Resiste l'intermediario eccependo, per un verso, che nulla è più dovuto al ricorrente a titolo di costi assicurativi e di costi *recurring*; e, per altro verso, che le voci di costo aventi natura *up front*, quali le spese di istruttoria, non sono rimborsabili alla luce di quanto disposto dal c.d. decreto Sostegni bis (d.l. 25 maggio 2021, n. 73) e nella decisione n. 21676/2021 del Collegio di Coordinamento. Il resistente, inoltre, eccepisce la legittimità dell'applicazione della commissione di estinzione, prevista dal contratto n. 601XXXX. Chiede infine il rigetto della domanda volta alla rifusione delle spese legali.

DIRITTO

1. Il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati.

La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso, da parte dell'intermediario, dell'importo relativo alla quota non maturata degli oneri finanziari e accessori, corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

2. Con la decisione n. 21676 del 15 ottobre 2021, il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro ha stabilito che *“In applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up-front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”*. E, secondo quanto chiarito dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso dei costi *recurring* può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità. In mancanza di tale clausola contrattuale, tali costi devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

3. Alla luce delle considerazioni sopra svolte e in conformità con il costante orientamento dell'ABF, il Collegio reputa che le commissioni di rete distributiva devono ritenersi *recurring*, così come i costi assicurativi, e che pertanto devono reputarsi applicabili le condizioni contrattualmente stabilite in tema di rimborso; mentre le spese di istruttoria devono ritenersi *up front* (Coll. Roma, n. 15136/2021).

Posto che il contratto di finanziamento n. 706XXXX è stato stipulato prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del richiamato d.l. 73/2021 (avvenuta il 25 luglio 2021), attesa la non retrocedibilità delle commissioni aventi natura *up front*, si deve concludere per il rigetto delle richieste del ricorrente, come risulta dalla seguente tabella:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 9131 del 10 giugno 2022

###

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	50
rate residue	70

TAN ▶	8,23%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	58,33%
- in proporzione alla quota interessi	37,91%

n/c		restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	comm. rete distributiva ...	€ 1.152,00	€ 672,00 ○	€ 436,70 ○	⊗	€ 262,04	€ 262,04
○	oneri assicurativi ...	€ 883,95	€ 515,64 ○	€ 335,09 ○	⊗	€ 352,82	€ 363,29
○			⊗	⊗	⊗		€ 0,00
○			⊗	⊗	⊗		€ 0,00
○			⊗	⊗	⊗		€ 0,00
⊗			○	○	○		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti -€ 10,47

Posto che il contratto di finanziamento n. 601XXXX è stato stipulato prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del richiamato d.l. 73/2021 (avvenuta il 25 luglio 2021), attesa la non retrocedibilità delle commissioni aventi natura *up front*, si deve concludere per il rigetto delle richieste del ricorrente, come risulta dalla seguente tabella:

###

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	7,72%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota interessi	39,70%

n/c		restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	comm. rete distributiva ...	€ 2.476,80	€ 1.486,08 ○	€ 983,38 ○	⊗	€ 590,03	€ 983,40
○			○	⊗	○		€ 0,00
○			○	⊗	○		€ 0,00
○			○	⊗	○		€ 0,00
○			○	○	⊗		€ 0,00
⊗			○	○	○		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti -€ 393,37

Tenuto conto di quanto risulta dalle tabelle sopra riportate e dell'avvenuto rimborso di euro 178,69 a titolo di spese di istruttoria (in realtà non dovuto, in ragione della non ripetibilità delle voci di costo aventi natura *up front*), l'intermediario ha dunque già rimborsato al ricorrente un importo superiore di euro 582,53 rispetto a quanto a lui dovuto a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento.

4. Quanto all'importo addebitato dall'intermediario a titolo di commissione per l'anticipata estinzione del contratto n. 601XXXX (euro 197,76), va osservato che, secondo il consolidato orientamento di codesto Arbitro, *“la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleggi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione”* (Coll. Coord., dec. n. 5909/2020). La penale non è altresì dovuta, per nullità della clausola che la prevede (per violazione di quanto previsto dall'art. 125 *sexies* TUB), quando l'intermediario abbia addebitato al cliente un indennizzo nonostante l'intero debito residuo fosse inferiore a 10.000 euro (Coll. Coord., n. 11679/2021).

Nel caso di specie, parte ricorrente non ha addotto elementi volti a dimostrare che la penale è priva di oggettiva giustificazione né risulta che il debito residuo al momento dell'estinzione fosse superiore a euro 10.000. Il disposto dell'art. 125 *sexies* TUB deve, tuttavia, ritenersi comunque violato – nella parte in cui, al comma 4, lascia presumere la congruità della commissione solo nel caso in cui il relativo importo non superi le soglie ivi indicate – alla luce della concreta applicazione che della clausola contrattuale ha fatto l'intermediario, il quale ha applicato la commissione di anticipata estinzione in misura superiore all'1% del debito residuo. Infatti, l'intermediario – nel calcolare l'1% del debito residuo – ha ommesso di decurtare da quest'ultimo la somma di euro 344,00, pari all'importo delle quote insolute e dell'importo calcolato a titolo di commissione di anticipata estinzione, così giungendo a un calcolo errato. Avendo quindi applicato la commissione in misura superiore a quella consentita dalla disposizione richiamata, ne consegue la nullità della clausola contrattuale che la prevedeva per violazione di norma imperativa (cfr., *ex multis*, Coll., Roma, n. 8414/2020). Il ricorrente, pertanto, ha diritto alla restituzione della intera commissione di estinzione anticipata per l'importo di euro 197,76.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 197,76 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA